

CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' E PROFESSIONI SANITARIE IN STUDI PROFESSIONALI PERSONALI

Aprile 2000

L'attività sanitaria è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002 reperibile sul sito della Regione Veneto o sul sito www.arssveneto.it laddove non trova applicazione la Legge, vige il presente Regolamento.

INDICE

PREMESSA.....	3
TITOLO UNICO	3
ART. 1 - STUDIO PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA.....	3
ART. 2 - COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA	3
ART. 3 - REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANITARIE.....	3
ART. 4 - NORMA TRANSITORIA	3
SANZIONI.....	4
ART. 5 - VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	4
ART. 6 - INOTTEMPERANZA A PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI	4

PREMESSA

Il presente Regolamento comunale, relativo all'esercizio di attività e professioni sanitarie non affronta tematiche già normate dalla legislazione nazionale e regionale.

TITOLO UNICO

Art. 1

Studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria

Ai fini applicativi del presente Regolamento per "studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria", di seguito chiamato "studio", si intende ogni luogo fisico presso il quale viene svolta, anche temporaneamente, una professione sanitaria ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265 T.U.LL.SS. e successive modificazioni, in forma privata, libero-professionale, convenzionata o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'attività di consulenza presso esercizi diversi dalle strutture sanitarie.

Art. 2

Comunicazione di esercizio di una professione sanitaria

Ferma restante la disciplina di cui agli art. 193 e 194 del sopracitato R.D. 1265/34 per gli ambulatori e le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria, chiunque intenda esercitare nel Comune a qualsiasi titolo una professione sanitaria deve obbligatoriamente darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria con l'indicazione del luogo presso il quale intende svolgere la propria attività.

Art. 3

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di professioni sanitarie

Lo "studio" deve avere destinazione urbanistica compatibile ed essere adibito esclusivamente per l'esercizio di attività sanitarie; se ubicato in strutture adibite anche ad altre attività, questo deve avere un ingresso indipendente e privo di comunicazione fra le due strutture.

In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturali; nei locali interrati non è consentito l'esercizio di attività sanitarie.

Gli "studi" devono essere in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione e sicurezza in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve in ogni caso prevedere:

- sala di attesa con area separata per attività amministrativa;
- servizi igienici, costituiti da wc e antiwc, distinti per utenti e personale;
- locale/i, correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni, che garantiscono il rispetto della privacy dell'utente, con area separata, ove necessaria, per spogliarsi; ciascun locale deve essere attrezzato di lavello con apertura del rubinetto a comando non manuale;
- area/locale per il deposito di materiale pulito;
- area/locale per il deposito di materiale sporco e per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi;
- tutti i locali devono avere pavimenti e pareti ben connessi e facilmente lavabili e disinfettabili; sono vietati tappeti, moquette e quant'altro possa costituire rischio igienico;
- l'arredamento, in relazione all'esercizio della specifica attività, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e idoneo alla conservazione dei materiali d'uso e degli strumenti;

Resta facoltà del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria prescrivere di volta in volta ulteriori più specifici requisiti nelle situazioni che lo richiedono.

Art. 4

Norma transitoria

Fermo restante l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 i requisiti minimi di cui al precedente articolo trovano immediata applicazione nel caso di apertura di nuovi "studi" ovvero di qualsiasi trasformazione o modificazione, compresa la variazione dell'intestatario, di quelli esistenti. Gli "studi" esistenti alla data di

entrata in vigore del presente Regolamento, ancorché non in regola con i requisiti sopra stabiliti, dovranno adeguarsi entro il termine di un anno fatta deroga del solo requisito di doppi servizi igienici.

SANZIONI

Art. 5

Violazioni a disposizioni del regolamento

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione disciplinata da altre leggi e regolamenti generali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 344, comma 2, del R.D. 27.07.1934, n. 1265 e con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
2. E' sempre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689.
3. La conciliazione delle violazioni non esonera il responsabile dalla eliminazione delle cause che la motivano.
4. L'attività di accertamento e, in caso di mancato pagamento all'atto della contestazione, di irrogazione della sanzione è disciplinata dal Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

Inottemperanza a provvedimenti prescrittivi

1. L'inottemperanza:
 - alle ordinanze emesse dal responsabile del servizio del Comune per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in altre norme di legge è punita con la sanzione amministrativa prevista al precedente articolo 5, comma 1;
 - alle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco per la tutela della salute pubblica previste dalla normativa vigente, costituisce contravvenzione all'art. 650 del codice penale.
2. Nel caso di mancato adempimento di ordinanze contingibili ed urgenti, emesse dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, il Comune può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.